



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli  
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**96/2015**  
**Luglio/6/2015 (\*)**  
**Napoli 9 Luglio 2015**

***Il Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n° 4 del 24 Giugno 2015, ha chiarito che lo svolgimento di particolari mansioni, ricomprese nell'attività principale del lavoratore, non obbliga il datore di lavoro ad ulteriore formazione se i rischi specifici sono già stati adeguatamente trattati.***

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'istanza di interpello proposta dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha fornito il proprio parere in relazione alla **valutazione dei rischi specifici delle mansioni**, nel caso in cui un lavoratore, pur in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività, sia adibito allo svolgimento di **singole particolari mansioni**, che tradizionalmente costituiscono compiti comunque ricompresi nell'attività principale per la quale è stata erogata la formazione stessa.

Orbene, con **l'interpello n° 4 del 24 giugno 2015**, in risposta all'apposito quesito inoltrato, la Commissione per gli Interpelli del Ministero ha evidenziato che **la valutazione redatta** dal datore di lavoro (ex art. 28 del D.Lgs. n° 81/2008) **deve riguardare tutti i rischi** per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Nel documento, redatto a conclusione della valutazione, devono essere altresì **individuate le mansioni** che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Pertanto, la Commissione ha chiarito che la valutazione deve contenere la puntuale individuazione di tutti i rischi concretamente connessi al lavoro da

svolgere e **non può riferirsi astrattamente alla mansione attribuita al lavoratore.**

Da ciò discende che anche l'adeguatezza della formazione per ciascun lavoratore è correlata alla valutazione dei rischi e **deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.**

*In nuce, **nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, ricomprese nell'attività principale** per la quale è stata erogata la formazione, la stessa **può essere riconosciuta valida solo se all'interno del percorso formativo i rischi specifici,** relativi alle particolari mansioni, **sono stati adeguatamente trattati.***

In ogni caso qualora i compiti affidati ad un lavoratore lo espongano di fatto a **rischi diversi ed ulteriori** rispetto a quelli che siano già stati oggetto di valutazione e di conseguente formazione, **saranno necessarie sia una nuova valutazione dei rischi che una correlata formazione integrativa.**

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PDN**